<table>
<tr><th></th><th>Riceve<br>Donazione / Erogazioni liberali</th><th>Riceve Contratto Sponsorizzazione</th><th>Raccolta pubblica fondi ex art.143 c.3 TUIR</th></tr>
<tr><td>ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE VOLONTARIATO<br>(legge 266/91)</td><td>Le donazioni e i lasciti testamentari sono esenti da ogni imposta (art. 8 legge 266/91). Chi effettua una donazione a tali enti la può portare in deduzione ai sensi della legge “più dai meno versi”.[1]<br>In alternativa alla deducibilità sopra indicata, le persone fisiche possono fruire della detrazione dell’IRPEF.[2]</td><td>NON Fattibile<br>Ai sensi dell’art. 5 legge 266/91, tali enti possono trarre risorse economiche per il funzionamento da attività commerciali, ma solo quelle di carattere “marginale”. Il D.M. 25/05/1995 elenca le attività commerciali c.d. “marginali” e tra esse non è indicata la sponsorizzazione, che quindi è considerata attività commerciale “pura”.[3]</td><td rowspan="3">I fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione NON sono imponibili né ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), e NON concorrono alla formazione del reddito dei suddetti enti.<br>Si sottolinea che deve trattarsi di raccolte pubbliche [6] di fondi e che la stessa deve essere occasionale.[7]<br>Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, e una relazione illustrativa riguardante non solo l’entità dei fondi raccolti, ma anche la destinazione di tali fondi a progetti solidaristici.[8]</td></tr>
<tr><td>ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE A.P.S.</td><td>Imposta di registro non dovuta se si tratta di donazione di modico valore; per donazioni di valore rilevante imposta di registro pari all’ 8% . Chi effettua una donazione a tali enti la può portare in deduzione ai sensi della legge “più dai meno versi”.[1]<br>In alternativa alla deducibilità sopra indicata, le persone fisiche possono fruire della detrazione dell’IRPEF.[2]</td><td rowspan="2">Nei limiti dell’art. 149 del TUIR [4] possono stipulare contratti di sponsorizzazione. Nel caso si tratti di sponsorizzazione occasionale non vi è obbligo della fatturazione (e quindi non è necessario avere la Partita IVA). In caso di sponsorizzazione abituale è necessaria la fatturazione (e quindi l’ente deve essere titolare di Partita IVA).[5]</td></tr>
<tr><td>ENTI NON COMMERCIALI NON ISCRITTI AI REGISTRI</td><td>Imposta di registro non dovuta se si tratta di donazione di modico valore; per donazioni di valore rilevante imposta di registro pari all’ 8%</td></tr>
</table>

[1] Ai fini della deducibilità, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite Banca, Ufficio postale, carta di credito, assegni. E' necessario inoltre che il beneficiario tenga scritture contabili che descrivano con completezza e analiticità le operazioni poste in essere e rediga entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione economica e finanziaria del periodo in gestione.

[2] Ai fini della detraibilità, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite Banca, Ufficio postale, carta di credito, assegni.

[3] Il citato art. 5 legge 266/91 da un elenco esaustivo delle tipologie di entrate delle quali tali enti posso beneficiare, e tale elenco comprende le "attività commerciali e produttive marginali". Tali attività sono quelle disciplinate dal D.M. 25/05/1995, e tra di esse non vi rientra l'attività di sponsorizzazione, che pertanto rientra tra le attività commerciali "pure", delle quali perciò gli enti iscritti al registro del volontariato non possono beneficiare. Tale principio è stato ripreso anche dal D.L. 185/2008.

[4] Secondo tale articolo: " l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti **prevalentemente** attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese."

[5] Se la sponsorizzazione rientra nei limiti di quanto disciplinato dall'art. 143 c.3 del TUIR essa ha tutti i caratteri di "raccolta occasionale" e quindi , ai fini dell'imposizione diretta, la sponsorizzazione non concorre alla formazione del reddito dell'ente che la percepisce; proprio in quanto trattandosi di prestazione "occasionale" e non "abituale", non è neppure imponibile ai fini IVA". La sponsorizzazione abituale è una vera e propria attività commerciale, quindi ai fini dell'imposizione diretta rientra nella fattispecie dei redditi d'impresa, quindi soggetti ad IRES, ed è imponibile IVA.

[6] Proposte dirette al pubblico che vengono normalmente svolte mediante mezzi di comunicazione di massa (tv, giornali, manifesti, ecc….) o comunque in circostanze o manifestazioni aperte al pubblico.

[7] Sebbene l'amministrazione finanziaria non si è espressa in maniera chiara e univoca in merito, è da ritenersi valida l'interpretazione secondo cui tali raccolte per essere occasionali devono essere episodici, non abituali. Ad esempio un ente che sistematicamente (anche nel corso di più anni) organizza raccolte pubbliche di fondi traendo da esse la fonte principale delle proprie entrate, non può considerare occasionali suddette raccolte.

[8] Tali documenti (rendiconto e relazione) non hanno valenza fiscale, ma vogliono favorire la trasparenza nella gestione di tali fondi nell'interesse di quanti intendono contribuire all'attività degli enti non commerciali, avendo un informazione chiara su come vengono impiegati i fondi a disposizione.